



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 117 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2344/16 del 22/09/2016 – D'amore Emilio /Comune di Taormina.
--	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 60° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.2344/16 del 22.09.2016 emessa nel giudizio RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.) contro D'AMORE EMILIO e nei confronti del COMUNE di TAORMINA .

Premesso che la Riscossione Sicilia S.p.A ha presentato appello al Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, con atto notificato il 18.06.2011, impugnando la sentenza del Giudice di Pace di Taormina n.952/10 del 28.12.2010 con cui il giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione ex art.615 c.p.c. avanzata da D'Amore Emilio, annullava l'intimazione di pagamento n. 295 2010 9000401131 e condannava in solido il Comune di Taormina e la Serit Sicilia S.p.A al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore;

che in data 03.05.2017 prot. com.le n. 9653, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2344/16 - R.G. n. 9000481/2011 - del 22.09.2016, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile,

a) ha accolto il ricorso della Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia S.p.A);

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento in favore di D'Amore Emilio delle spese processuali, liquidate in € 411,00 oltre accessori di legge, e delle spese processuali di primo grado, liquidate in € 410,00 per competenze, € 320,00 per onorario del difensore dell'attore, oltre accessori di legge, ed € 38,00 per spese vive;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. D'Amore Emilio ammontano complessivamente ad € 1.679,70, sulla base della seguente specifica:

▶ spese processuali	€ 411,00
▶ spese generali 15%	€ 61,65
▶ CPA 4%	€ 18,91
▶ IVA 22%	€ 108,14
▶ competenze giudizio I grado	€ 410,00
▶ onorario giudizio I grado	€ 320,00
▶ spese generali 12,50% su € 730,00	€ 91,25
▶ CPA 4% su € 821,25	€ 32,85
▶ IVA 22% SU 854,10	€ 187,90
▶ spese vive	€ 38,00

totale complessivo € 1.679,70;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

>la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del

TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


PROPONE

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1,679,70 al Sig. D'Amore Emilio, scaturente dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, n. 2344/16 del 22.09.2016;

2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1, Programma 111, Macroaggregato 1.10 del formando Bilancio 2017 – 2019;

3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL PROPONENTE
ASS. S. CILONA


Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0009653 del 03/05/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI



COPIA

TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 22 settembre 2016 all'udienza tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, assistito dal sottoscritto assistente giudiziario, viene chiamata la causa iscritta al n. 90000481/2011 R.G. vertente

TRA

Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia s.p.a.), Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, c.f.: 00833920150, in persona del Presidente del CDA, dott.ssa Benedetta Grazia Cannata, elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare Valeria n. 81, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pavone, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello, - appellante -

CONTRO

D'Amore Emilio, nato a Graniti (ME) il 15.2.1956, c.f.: DMRMLE56B15E142P, elettivamente domiciliato in Giardini Naxos, via Vittorio Emanuele n. 136, presso lo studio dell'avv. Davide Restifo, che lo rappresenta e difende per procura in atti, - appellato -

E NEI CONFRONTI DI

Comune di Taormina, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Fiumefreddo di Sicilia, via Umberto n. 160, presso lo studio dell'avv. Agata Petrino, che lo rappresenta e difende per procura in atti, - appellato -

OGGETTO: Appello avverso sentenza del GDP, opposizione a precetto.

Sono comparsi: per parte appellante l'avv. Giuseppe Pavone; per D'Amore Emilio l'avv. Davide Restifo. Nessuno è comparso per il Comune di Taormina.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni spiegate in atti e verbali di causa.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Preso atto di quanto sopra, dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c.

I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con atto di appello, notificato in data 18.06.2011, la Serit Sicilia spa conveniva in giudizio D'Amore Emilio ed il Comune di Taormina ed impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 952/10 con cui il giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c avanzata da D'Amore Emilio, annullava l'intimazione di pagamento n. 295 2010 9000401131 e condannava in solido il Comune di Taormina e la Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore.

A fondamento dell'atto di appello la Serit Sicilia spa deduceva: 1) l'errata implicita statuizione della sentenza impugnata con riferimento alla dichiarazione di legittimazione passiva della Riscossione Sicilia spa; 2) l'errata statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui consentiva l'esperibilità *sine die* del rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo; 3) l'errata statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto "apprezzabile" il motivo riguardante l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento; 4) la mancata rilevazione da parte del Giudice di prime cure della inammissibilità dell'opposizione in relazione all'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione dovendo la stessa essere proposta ex art. 617 c.p.c.; 5) l'erroneità ed ingiustizia della condanna al pagamento delle spese processuali.

Parte appellante chiedeva pertanto: 1) in via preliminare, la sospensione dell'esecutività e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata ; 2) in via principale e nel merito annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da D'Amore Emilio in primo grado; 3) annullare

e/o riformare integralmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato in solido i convenuti contumaci, ed in particolare la Riscossione Sicilia spa, al pagamento delle spese processuali; 4) ritenere e dichiarare comunque inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate da D'Amore Emilio con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto disattenderle e rigettarle con ogni statuizione di legge; 5) condannare all'occorrenza D'Amore Emilio a restituire alla Riscossione Sicilia spa tutto quanto da quest'ultima corrispostogli nelle more del giudizio in forza ed esecuzione della sentenza impugnata, compreso quanto ricevuto per spese processuali sulla scorta della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione ed interessi al soddisfo, con vittoria di spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Integrato il contraddittorio si costituiva in giudizio D'Amore Emilio, che contestava quanto dedotto *ex adverso*, evidenziando la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla Riscossione Sicilia spa, avendo egli stesso eccepito nell'atto introduttivo non solo la insussistenza del credito, ma altresì alcuni vizi relativi all'intimazione di pagamento e della sottostante cartella esattoriale. Inoltre l'appellato rilevava che il concessionario rappresentava una parte necessaria della procedura esecutiva. Evidenziava, inoltre, come l'art. 615 c.p.c. fosse il rimedio previsto per contestare il diritto di procedere all'esecuzione, azionabile sino all'inizio dell'esecuzione che, nel caso di specie, non era stata ancora intrapresa posto che l'avvenuta iscrizione ipotecaria non costituiva ancora l'inizio dell'esecuzione vera e propria.

Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.

Si costituiva in giudizio anche il Comune di Taormina che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, nonché la riforma del capo della sentenza relativo alle spese processuali.

Non necessitando la causa di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 22.09.2016, questo giudicante, a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*, pronunciava la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'appello della Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia spa) è parzialmente fondato per

le seguenti ragioni:

Va rilevata, in particolare, la carenza di legittimazione passiva in capo alla Riscossione Sicilia spa in relazione al motivo di opposizione all'esecuzione concernente l'illegittimità dell'intimazione opposta per l'avvenuta estinzione dell'obbligazione originaria, trattandosi di un fatto estintivo anteriore all'emissione della cartella di pagamento e soggetto solo al potere di accertamento e verifica dell'ente creditore. Poiché il sistema normativo in materia di riscossione (D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni ad opera del D. Lgs. n. 46/99) introduce una separazione tra titolarità del credito, propria dell'ente impositore, e titolarità della azione esecutiva, di competenza del Concessionario del servizio di riscossione, non è consentito a quest'ultimo di annullare o privare di efficacia il ruolo esecutivo presupposto e comunque di accertarne i vizi o la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua formazione. In considerazione di ciò, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 220/2009 ha dichiarato che la legittimazione passiva dell'agente della riscossione sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia la regolarità degli atti allo stesso direttamente riferibili, mentre deve essere esclusa quando si contestino vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'ente impositore.

L'appello è fondato anche con riferimento alla eccezione inammissibilità dei motivi di opposizione articolati dal D'Amore e relativi alla contestazione della validità delle notifiche della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento opposta.

Per condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di opposizioni agli atti del Concessionario della riscossione, aventi ad oggetto sanzioni amministrative, ove si contesti la ritualità formale degli stessi o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica, deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Non avendo D'Amore Emilio provveduto a proporre tempestivamente alcuna opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (bensì soltanto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) i motivi di opposizione attinenti alla contestazione delle notifiche della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento sono inammissibili.

Il giudice di prime cure ha, poi, accolto l'opposizione per l'avvenuta estinzione dell'obbligazione in un momento antecedente alla notifica di pagamento, sicchè può

imputarsi soltanto all'ente impositore la responsabilità per avere iscritto a ruolo gli importi della sanzione amministrativa, che era stata già estinta.

Da ciò discende l'erroneità della statuizione di condanna della Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese processuali.

Ne consegue che - sebbene la sentenza impugnata vada confermata con riferimento all'accoglimento del motivo di opposizione (all'esecuzione) proposto da D'Amore Emilio concernente l'estinzione per avvenuto pagamento del credito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta (l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc può essere infatti proposta quando si contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto e/o carenza del titolo che legittima la stessa iscrizione a ruolo: cfr. Cass. n. 15149/2005) - le spese processuali del primo grado del giudizio andavano poste a carico del solo Comune di Taormina (ente impositore ed esclusivo legittimato passivo), sicché va conseguentemente riformato il capo della sentenza nella parte in cui le spese processuali sono state poste anche a carico della Riscossione Sicilia spa.

D'Amore Emilio va, pertanto, condannato a restituire alla Riscossione Sicilia spa gli importi (documentati) da quest'ultima corrispostigli nelle more del giudizio in forza ed esecuzione della sentenza impugnata, compreso quanto ricevuto per spese processuali sulla scorta della sentenza di primo grado (complessivamente euro 940,08 così come risulta dalla documentazione versata in atti dalla Riscossione Sicilia spa), oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al soddisfo

Le domande proposte dal Comune di Taormina aventi ad oggetto la riforma della sentenza impugnata costituiscono, poi, appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c.

Tale appello è tardivo in quanto il Comune di Taormina si è costituito tardivamente soltanto in data 4.07.2012.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano a carico di D'Amore Emilio



ed in favore della Riscossione Sicilia spa, nonché a carico del Comune di Taormina (soccumbente a seguito dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto) ed in favore di D'Amore Emilio (contraddittore rispetto alle domande del Comune di Taormina).

Le dette spese processuali si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta (non vi è stata fase istruttoria), tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di appello promossa da Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia spa) nei confronti di D'Amore Emilio e del Comune di Taormina, così provvede:

1. In parziale accoglimento dell'atto di appello proposto dalla Riscossione Sicilia spa ed a parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione passiva della Riscossione Sicilia spa in relazione al motivo di opposizione ex art. 615 cpc concernente l'avvenuta estinzione del credito oggetto dell'intimazione di pagamento opposta.

2. A parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione (agli atti esecutivi) proposta da D'Amore Emilio con riferimento all'eccepita illegittimità delle notifiche della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento opposta.

3. Conferma la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie il motivo di opposizione (all'esecuzione) proposto da D'Amore Emilio concernente l'estinzione per avvenuto pagamento del credito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta.

4. A parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che le spese processuali di primo grado, liquidate con la sentenza impugnata, siano poste a carico del solo Comune di Taormina.

5. Condanna, per le causali esposte in motivazione, D'Amore Emilio a restituire alla Riscossione Sicilia spa la somma di euro 940,08, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al soddisfo.

6. Dichiara inammissibili le domande proposte dal Comune di Taormina.

09/2
81/2

a
e
i
n
ii

e
ia
si

a
la
te

re
tà

re
to

ro
di

la
to

7. Condanna D'Amore Emilio al pagamento in favore della Riscossione Sicilia spa delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida in euro 76,78 per spese esenti ed euro 411,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

8. Condanna il Comune di Taormina al pagamento in favore di D'Amore Emilio delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida in euro 411,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Messina, li 22.09.2016.

Letto in udienza alle ore 14:00.

Il Giudice

dott. Daniele Carlo Madia



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato DARIO RUFFO

nell'interesse di DIANO B. FRANO

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 24/4/14

CANCELLIERE
2.005 Scorpelli
[Signature]

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 24/4/14

TRIBUNALE

CANCELLIERE
2.005 Scorpelli
[Signature]



N. 952 /2010 SENT.
N. 552 /2010 R.G.
N. 3856 /2010 CRON.
N. /2010 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TAORMINA

Dott. Avv. Giuseppe CANNIZZARO ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 552/2010 R.G. promossa

DA

D'AMORE EMILIO (C.F. DMRMLE56B15E142P) nato a Graniti il
15/02/56, ivi res. in via Roma n. 70, rappr. e difeso giusta procura a
margine del ricorso dall'avv. Davide Restifo ed elett. dom. presso lo
studio dello stesso in Giardini Naxos via Vittorio Emanuele n.136;

- ATTORE -

CONTRO

SERIT SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la Provincia di
Messina, rappr. dal sig. Pavone Vincenzo nella qualità di procuratore in
servizio presso la sede provinciale di Messina, elett. dom. presso lo
sportello di Taormina p.zza S. Antonio n.6;

- CONVENUTO -

COMUNE DI TAORMINA, nella persona del Sindaco pro tempore,
dott. Mauro Passalacqua, elett. dom. in Fiumefreddo di Sicilia, via
Umberto n. 160, presso lo studio dell'avv. Agata Petrino, che lo rappr. e
difende per procura a margine dell'atto di citazione notificato;

-CONVENUTO-

OGGETTO: OPPOSIZIONE
LA D.M. 6/5 C.P.E.

IN DECISIONE IL
14-10-2010
DEPOSITATA IL

OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15-16.4.2010 e iscritto in data 11/06/2010, D'Amore Emilio presentava opposizione alla intimazione di pagamento n.29520109000401131 un esecuzione della cartella di pagamento n.29520040054933215000 della Serit Spa per i seguenti motivi:

- pagamento della contravvenzione;
- illegittimità della cartella presupposta perchè emessa in assenza di valido titolo;
- nullità dell'intimazione di pagamento priva dei requisiti di notificazione
- violazione dell'art. 148 c.p.c. e dell'art. 60 D.P.R. 600/73;
- violazione dell'art. 7 L. 27/07/00 n. 212 (statuto del contribuente).

Si costituiva la Serit Sicilia che esponeva i seguenti motivi:

- mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio;
- regolare notifica della cartella;
- corretta compilazione della relata di notifica dell'avviso di intimazione;
- legittimità della procedura di riscossione.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Comune di Taormina che eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Comune e a tardività e la decadenza dell'atto di opposizione poiché la cartella doveva essere impugnata nel termine di 30 giorni in quanto ad essa è sotteso il verbale di contravvenzione.

MOTIVI

La questione che si pone a carattere preliminare è quella della avvenuta estinzione della obbligazione vantata nell'atto oggi opposto, e la verifica che ciò sia avvenuto ancor prima della sua emissione, in quanto dal canto suo l'opponente ha dato prova in atti dell'avvenuto versamento postale di 142.520 lire già in data 19.10.2001, mentre il ruolo risale al 2005.

Mentre il Comune non ha contestato tale circostanza, è pur vero quanto rilevato dall'esattore, e cioè che la cartella -diversamente da quanto affermato in opposizione- venne realmente notificata il 15.4.05, come dimostrato in atti, senza che allora la D'Amore eccepisse l'estinzione, determinando così la successiva notifica dell'atto qui impugnato.

Ciò però non preclude l'odierna contestazione della sussistenza stessa del credito, così come proposta con il rito dell'art. 615 cpc e, anzi, mantiene un'aria di temerarietà nell'azione di indebita riscossione.

Per completezza, altrettanto apprezzabile è il motivo relativo alla nullità ex art.156 c.2 cpc, per violazione dell'art.148 cpc e del suo corrispondente art. 60 dpr n.600/73, in ordine alla mancata consegna di copia della relata di notifica dell'atto impugnato.

All'accoglimento della domanda segue la refusione delle spese di causa in ragione dell'attività ivi espressa.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Taormina avv. Giuseppe Cannizzaro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.552/10 promossa da D'Amore Emilio contro Serit Sicilia spa e Comune di Taormina, così decide:



- 1) accoglie l'opposizione proposta e pertanto annulla l'intimazione di pagamento n.29520109000401131 in esecuzione della cartella di pagamento n.29520040054933215000 della Serit Sicilia Spa;
- 2) condanna i convenuti in solido, Comune di Taormina e Spa Serit Sicilia, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, nella misura di euro 38,00 per spese vive, euro 410,00 per competenze ed euro 320,00 per onorario del difensore dell'attore, oltre 12,50% per spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Taormina, li 28.12.2010

IL CANCELLIERE
(dr. proc. Salvatore G. Mamazza)

IL GIUDICE DI PACE
(avv. Giuseppe Cannizzaro)

Depositata in cancelleria il 31 DIC. 2010

IL CANCELLIERE
(dr. proc. Salvatore G. Mamazza)

11-04-11
11-04-11
11-04-11

11-04-11 DAVIDE RESTIFO
via (originali) via Mascauto 1785N, 2911



IL CAMBIO/IERE
Dr. POC. SAVONA (C.C.I.A.A. PROV. SAVONA)

ricezione di copia esecutive
minia, 20/12/11 UDG



- 1) accoglie l'opposizione proposta e pertanto annulla l'intimazione di pagamento n.29520109000401131 in esecuzione della cartella di pagamento n.29520040054933215000 della Serit Sicilia Spa;
- 2) condanna i convenuti in solido, Comune di Taormina e Spa Serit Sicilia, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, nella misura di euro 38,00 per spese vive, euro 410,00 per competenze ed euro 320,00 per onorario del difensore dell'attore, oltre 12,50% per spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Taormina, li 28.12.2010

IL CANCELLIERE
(dr. proc. Salvatore Giuseppe Mamazza)

IL GIUDICE DI PACE
(avv. Giuseppe Cannizzaro)

Depositata in cancelleria il 31 DIC. 2010

IL CANCELLIERE
(dr. proc. Salvatore G. Mamazza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE
Comendiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque voglia di mettere a esecuzione il presente titolo, e pubblico ministero ed averli assistenza e aiuto da Ufficiali delle forze pubbliche di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti
Taormina li 17 GEN. 2011




IL CANCELLIERE
(Dr. Proc. Salvatore Giuseppe Mamazza)

E' copia di copia ESECUTIVA rilasciata il 11 10/12/2011 all'Avv.^{to}

Dowisle Restifo, nell'interesse di
D'Aureze Aurelio

Messina 14 NOV. 2017



Il

[Handwritten signature]

COMUNE DI TAORRINA, IN PERSONA DEL SINDACO
IN TAORRINA, CORSO UMBERTO N. 217, CP
94014 TAORRINA

A mezzo del servizio postale a norma di legge
con raccomandata RR. N.

Messina, Li 09 DIC 2017

Funzionario UNEP



UNEP - MESSINA

Modello A / 1 Cr 10751

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 7,95
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 06/12/2017

L'Ufficiale Giudiziario




-1111107511

1 COMUNE DI TAORRINA, IN PERSONA DEL SINDACO
IN TAORRINA, CORSO UMBERTO N. 217, c/a
M. C.M. S. ANTONIO

A mezzo del servizio postale a norma di legge
con raccomandata RR. N. 7858

Messina, Li 09 DIC. 2017

Funzionario UNEP



UNEP - MESSINA

Modello A / 1 Cr. 10751

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 7,95
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 06/12/2017

L'Ufficiale Giudiziario




-11110751/1

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

S. 2344/16 PREN. 855/17
E 1679,80
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 65/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.2344/16 del 22.09.2016 emessa nel giudizio RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.) contro D'AMORE EMILIO e nei confronti del COMUNE di TAORMINA .

Considerato che in data 03.05.2017 prot. com.le n. 9653, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2344/16 - R.G. n. 90000481/2011 - del 22.09.2016, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile,

a) ha accolto il ricorso della Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia S.p.A);

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento in favore di D'Amore Emilio delle spese processuali, liquidate in € 411,00 oltre accessori di legge, e delle spese processuali di primo grado, liquidate in € 410,00 per competenze, € 320,00 per onorario del difensore dell'attore, oltre accessori di legge, ed € 38,00 per spese vive;

- le spese di lite da rifondere al Sig. D'Amore Emilio ammontano complessivamente ad € 1.679,70, sulla base della seguente specifica:

▶ spese processuali	€ 411,00
▶ spese generali 15%	€ 61,65
▶ CPA 4%	€ 18,91
▶ IVA 22%	€ 108,14
▶ competenze giudizio I grado	€ 410,00
▶ onorario giudizio I grado	€ 320,00
▶ spese generali 12,50% su € 730,00	€ 91,25
▶ CPA 4% su € 821,25	€ 32,85
▶ IVA 22% SU 854,10	€ 187,90
▶ spese vive	€ 38,00

totale complessivo € 1.679,70;

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1,679,70 al Sig. D'Amore Emilio, scaturente dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, n. 2344/16 del 22.09.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.



Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO




Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

